REGOLAMENTO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

approvato dalla G.d.P con delibera n. 3 del 15.11.2024

INDICE PAG.

1. Modalità e criteri di immatricolazione alla Scuola ... 2
1.1. Domanda e documentazione ... 2
1.2. Prova di ammissione ... 2
1.3. Procedure di valutazione ... 2
1.4. Iscrizione al 1° Anno Accademico ... 3
1.5. Quota di iscrizione: cosa comprende e modalità di pagamento ... 3
1.6. Iscrizione con riserva ... 4
2. Ammissione e iscrizione al 2°, 3° e 4° anno e all'esame di diploma ... 4
2.1. Parere negativo al passaggio di anno ... 5
2.2. Libretto formativo dello specializzando ... 5
2.3. Assenze ... 5
2.4. Iscrizione all'anno successivo ... 5
2.5. Esame di diploma ... 5
2.6. Pergamena di diploma di Specializzazione ... 6
3. Psicoterapia psicoanalitica personale ... 6
4. Sospensione della partecipazione alle attività didattiche per infermità gravi e maternità e trasferimento ad altra Sede della Scuola ... 7
4.1. Sospensione per infermità gravi o prolungate ... 7
4.2. Sospensione per maternità ... 7
4.3. Ripresa attività didattiche ... 7
4.4. Trasferimento ad altra Sede della Scuola ... 7
5. Ritiro dalla Scuola ... 7
6. Passaggio da un'altra Scuola riconosciuta ... 7
7. Abbreviazione di corso ... 8
8. Docenza dei corsi ... 8
9. Corsi ... 8
9.1 Insegnamento Teorico ... 8
9.1.1 Insegnamento di base in discipline non cliniche ... 9
9.1.2 Insegnamenti caratterizzanti (solo teorici) ... 9
9.1.3 Insegnamenti caratterizzanti (attività didattiche di tipo clinico di indirizzo a carattere solo teorico) ... 9
9.2 Formazione pratica ... 9
9.2.1 Insegnamenti caratterizzanti (teorico/pratici) ... 9
9.2.2 Esercitazioni ... 9
9.2.3 Supervisione ... 9
9.2.3.1 Psicoterapie condotte dagli specializzandi in regime di supervisione ... 10
9.3 Seminari ... 10
9.4 Psicoterapia personale ... 11
9.5 Tirocinio ... 11
9.5.1 Astensione dal tirocinio per le specializzande in stato di gravidanza ... 11
9.6 Seminari esterni all'Ordinamento Didattico ... 11
9.6.1 Workshop nazionale COIRAG ... 11
9.6.1.1 Partecipazione al Workshop Nazionale della COIRAG ... 12
9.7 Struttura della didattica ... 12
9.8 Crediti formativi ... 12
10. Incompatibilità ... 12
10.1 Incompatibilità nei ruoli e nelle funzioni ... 12
10.2 Compatibilità e incompatibilità con altre formazioni ... 12
11. Modalità di elezione dei rappresentanti degli specializzandi al C.D.S. ... 12
12. Borse di studio erogate da ENPAP ... 13
13. Norma Generale ... 13
Allegato: quota di iscrizione e modalità di rateizzazione

1. Modalità e criteri per l'immatricolazione alla Scuola

1.1 Domanda e documentazione

L'ammissione al primo anno di corso viene deliberata da ogni Consiglio Direttivo di Sede (articolo 12 dell'Ordinamento) tenendo conto di quanto previsto dall'art.16 dell'Ordinamento della Scuola COIRAG. L'articolo viene qui riportato: "*possono presentare domanda di ammissione alla Scuola, presso una delle Sedi, i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi*".

Possono inoltre presentare domanda di ammissione:

- coloro i quali, in possesso di una delle due predette lauree e avendo superato l'Esame di Stato, non siano ancora iscritti all'Albo. In questi casi i candidati, in caso di ammissione alla Scuola, si impegnano ad iscriversi all'Albo professionale prima dell'inizio dell'Anno Accademico fornendo immediata certificazione alla Scuola. In tali casi, dunque, l'iscrizione alla Scuola potrà essere perfezionata solo in presenza di iscrizione all'Albo professionale entro i termini temporali citati.
- coloro i quali non abbiano ancora superato l'Esame di Stato, con il vincolo, in caso di ammissione alla Scuola, di conseguire l'abilitazione professionale (idoneità all'Esame di Stato) entro la prima sessione utile e di presentare domanda di iscrizione al relativo Ordine Professionale entro massimo 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'esito dell'abilitazione (art. 3, punto G.1, OM 10/12/2004), trasmettendo immediatamente la relativa documentazione alla Segreteria di Sede della Scuola;
- coloro i quali siano già in possesso di Diplomi di Specializzazione in Psicoterapia rilasciati da Scuole quadriennali di psicoterapia riconosciute dal M.U.R. e professionisti già abilitati all'esercizio della psicoterapia ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24.07.2006. L'ammissibilità di tali categorie di candidati è condizionata ai vincoli posti dalla Commissione tecnico-consultiva del M.U.R. per le Scuole di Psicoterapia e alle procedure del Regolamento della Scuola.

Ai sensi della legge n. 33 del 12 aprile 2022, che sostituisce l'art. 142 del Regio Decreto n. 1592 del 31.08.1933, la frequenza della Scuola COIRAG che, ai sensi degli art. 3 e 35 della Legge n.56 del 18.02.1989, rilascia un diploma equipollente a quello delle corrispondenti scuole universitarie, è compatibile con la contemporanea frequenza di master o dottorati di ricerca. La frequenza della Scuola COIRAG è invece incompatibile con la contemporanea iscrizione ad una Scuola di Specializzazione medica.

1.2 Prova di ammissione

Le prove di ammissione ai posti disponibili prevedono una valutazione dei titoli di studio, dei titoli scientifici, dei titoli professionali e accademici, insieme ad una valutazione delle attitudini e delle motivazioni. L'esito della valutazione attitudinale e motivazionale è vincolante ai fini dell'ammissione alla Scuola.
I candidati in possesso dei requisiti previsti dal citato art.16 dell'Ordinamento dovranno presentare apposita domanda scritta di iscrizione al 1° anno di corso presso una delle Sedi della Scuola.

La domanda dovrà essere corredata da:

- copia di un documento di identità in corso di validità e due fotografie formato tessera del candidato;
- certificati di laurea con menzione degli esami sostenuti;
- certificato di Iscrizione all'Ordine professionale o certificazione del tirocinio in corso, con dichiarazione di consapevolezza di dover conseguire l'abilitazione e darne comunicazione immediata alla Scuola come da art. 1.1 del presente Regolamento;
- tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni a stampa o in fotocopia, se attinenti;
- qualsiasi altra certificazione atta a documentare l'esperienza del candidato.

I termini di scadenza per le domande di ammissione sono definiti da ciascun Consiglio Direttivo di Sede, comunque non oltre il 15 dicembre precedente l'inizio delle attività dell'Anno Accademico per il quale si richiede l'iscrizione.

1.3 Procedure di valutazione

Le procedure di valutazione per l'ammissione al 1° anno di corso vengono svolte nell'ambito di ciascuna Sede, tramite apposita commissione deliberata dal Consiglio Direttivo di Sede (C.D.S). La commissione in seduta plenaria deve preliminarmente definire l'affinità tra gli insegnamenti curriculari di ciascun candidato e le aree di valutazione deliberate.
Qualora più insegnamenti curriculari cadano in un'area se ne deve utilizzare uno e uno solo, quello con la votazione maggiore.

La commissione deve inoltre procedere alla valutazione di merito della tesi di laurea, dell'eventuale tesi di specializzazione, delle pubblicazioni e delle attitudini.

I candidati eccedenti rispetto al numero di posti disponibili nella Sede presso la quale hanno fatto domanda o impossibilitati ad iniziare nella stessa Sede le attività formative per mancanza di numero minimo di iscrizioni necessarie

all'attivazione dell'annualità di corsi, possono richiedere, nello stesso Anno Accademico, l'iscrizione ad altra Sede della Scuola, se in questa vi sono posti vacanti ed effettuando presso tale sede una nuova prova di ammissione.

Ogni anno la Direzione Nazionale (D.N.) definisce cinque aree curriculari che entrano nella valutazione e la Giunta di Presidenza le
delibera.
Per il voto di ogni insegnamento, compreso a giudizio della commissione nell'area deliberata, si applica la seguente tabella:

A) Valutazione dei titoli: 20 punti

- trenta e lode: punti 3
- trenta: punti 2
- ventinove: punti 2
- ventotto: punti 1
- ventisette: punti 1

Per il voto di laurea si applica la seguente tabella equivalente alle norme di legge:

- centodieci e lode: punti 5
- centodieci: punti 4
- centootto e centonove: punti 3
- centosei e centosette: punti 2
- da centouno a centocinque: punti 1

B) Curriculum: 15 punti

Esperienze lavorative e/o formative se attinenti, punteggio conseguito all'Esame di Stato, ecc.Pertinenza della tesi di laurea e pubblicazioni se attinenti.

C) Prova orale: 25 punti

La prova orale in presenza è finalizzata a valutare l'idoneità dei candidati attraverso la valutazione delle motivazioni, delle attitudini e delle esperienze degli stessi, allo scopo di valutare il grado di congruenza delle loro attese con la possibilità di sviluppo delle competenze promosse dalla Scuola. Le prove orali sono effettuate da sottocommissioni formate da almeno 2 commissari, congiuntamente riuniti in tempi e luoghi stabiliti. La commissione valuta in riunione plenaria tenendo conto dei giudizi espressi dai commissari. La commissione redige il verbale di ogni prova che sottopone per delibera al Consiglio Direttivo di Sede. Una valutazione alla prova orale inferiore ai 5 punti determina in ogni caso l'impossibilità di ammissione alla Scuola.

1.4 Iscrizione al 1° Anno Accademico

L'esito delle procedure di ammissione sarà comunicato ai candidati entro 5 giorni lavorativi dalla data di conclusione della sessione dei colloqui di valutazione. In caso di esito positivo, entro 10 giorni dalla comunicazione dovrà essere presentata alla Segreteria di Sede la domanda di iscrizione alla Scuola completa della ricevuta del pagamento di € 500,00 quale acconto della quota di iscrizione all'Anno Accademico, non rimborsabile in caso di rinuncia. In assenza della documentazione richiesta per l'immatricolazione, decadrà la priorità di iscrizione.

La Scuola si impegna a dare comunicazione agli specializzandi iscritti al primo Anno Accademico dell'attivazione dell'annualità del Corso presso la Sede prescelta entro e non oltre il 23 dicembre dell'anno precedente a quello relativo all'iscrizione stessa. In caso di mancata attivazione dell'Anno Accademico presso la Sede in cui lo specializzando ha perfezionato la sua iscrizione la Scuola stessa è tenuta alla restituzione dell'anticipo della prima rata.

1.5 Quota di iscrizione: cosa comprende e modalità di pagamento

Il versamento della quota di iscrizione può essere suddiviso in quattro rate (vedi anche tabella allegata):

- la prima da versare entro il 15 gennaio
- la seconda entro il 30 aprile;
- la terza entro il 30 giugno;
- la quarta entro il 30 settembre.

Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate. Eventuali ritardi nelle scadenze dei versamenti saranno gravati di penale per ritardato pagamento, come da tabella allegata. Farà fede la data di disposizione

del bonifico. Nel caso la scadenza della rata coincida con un giorno festivo o prefestivo, verrà considerata valida la prima data feriale utile.

Trascorsi tre mesi di ritardo dalla data fissata per il pagamento di ciascuna rata il Direttore ha facoltà di sospendere lo specializzando dalla partecipazione all'attività didattica.

Presso le Segreterie delle Sedi sono disponibili informazioni per richiedere un finanziamento con rateizzazione mensile. Le richieste possono essere presentate entro il 30 novembre precedente all'Anno Accademico a cui si riferiscono.

La quota annuale dà diritto alle seguenti prestazioni:

- frequenza a tutte le attività didattiche dell'anno di corso:
- assicurazione personale sugli infortuni e sulla R.C. (per il tirocinio si garantisce la copertura delle prime 150 ore);
- accesso on line alla rivista nazionale della COIRAG "Gruppi nella clinica, nelle istituzioni, nella società";
- partecipazione al Workshop Nazionale della COIRAG (esclusi i costi di vitto, alloggio e spostamenti);
- corso di formazione generale sulla sicurezza (4 ore) obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli inserimenti in contesti lavorativi di tirocinanti così come definito dal D.lgs. 81/08 all'art. 2 comma 1 lettera a. Saranno esonerati gli specializzandi che documentino di aver svolto tale formazione e che consegnino il relativo attestato alla Segreteria delle Sedi della Scuola, tenendo presente che tali attestati hanno una validità di 5 anni.

Ogni ulteriore costo non espressamente indicato è a carico dello specializzando. La quota di iscrizione e la penale per ritardato pagamento possono subire adeguamenti annuali, sulla base degli indici ISTAT, deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta di Presidenza della Scuola. Il prospetto è allegato al Regolamento. Gli specializzandi non in regola con i pagamenti alla data di conclusione delle attività didattiche annuali non possono essere ammessi agli anni successivi o all'esame di diploma.

1.6 Iscrizione con riserva

I laureati in Medicina o Psicologia che non abbiano ancora sostenuto l'Esame di Stato possono essere iscritti alla Scuola purché conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile dopo l'inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi a formalizzare l'iscrizione al rispettivo Albo, dandone contestualmente ufficiale comunicazione alla Scuola.

Per gli iscritti con riserva che abbiano superato l'Esame di Stato entro la prima sessione utile dopo l'inizio dei corsi potrà essere rilasciato il diploma finale solo a decorrere dal quarto anno dalla data di iscrizione al proprio albo professionale.

Il mancato superamento dell'Esame di Stato entro la prima sessione utile dopo l'inizio dei corsi comporta l'impossibilità del passaggio al secondo anno di corso e dunque la ripetizione del primo anno di corso. In questo caso gli specializzandi, se in regola con i pagamenti, possono completare l'Anno Accademico a cui sono iscritti con riserva. Nella ripetizione del primo anno di corso saranno tenuti a svolgere: le attività didattiche indicate contestualmente alla valutazione, per le quali la partecipazione e/o il profitto sono risultati carenti; tutoring; gruppo esperienziale; Supervisione; psicoterapia personale; Workshop Nazionale della COIRAG ed il tirocinio.
Gli specializzandi iscritti con riserva non ammessi al secondo anno per il mancato superamento dell'Esame di Stato entro la prima sessione utile che devono ripetere l'anno successivo tutte le attività didattiche sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale. Gli specializzandi che devono ripetere parte dell'attività didattica sono tenuti al pagamento in misura della metà della quota prevista per gli altri specializzandi dello stesso anno di corso.

2. Ammissione e Iscrizione al 2°, 3° e 4° anno e all'esame di diploma

L'ammissione agli anni successivi al primo, nonché all'esame finale di diploma, è subordinata alla valutazione del profitto, della partecipazione e dello sviluppo delle competenze relative ai programmi formativi previsti.
Gli elementi di valutazione verranno espressi dai docenti responsabili delle singole attività didattiche in forma numerica (cinquantesimi, numeri interi) e qualitativa, per ogni insegnamento dell'area teorica e clinico-esperienziale e sulla base di definiti parametri collegati con gli obiettivi di ciascuna unità formativa.
I giudizi annuali possono anche risultare da prove d'esame (con modalità proposte dai docenti, approvate dalla Direzione Nazionale della Scuola e rese note prima dell'inizio dei corsi) oppure, per quanto riguarda specifiche unità didattiche, da osservazione e supervisione (Art. 17 Ordinamento della Scuola).
Tali elementi, discussi nel Collegio Docenti di Anno (C.D.A.), contribuiranno alla valutazione globale annuale del singolo specializzando da parte del C.D.S. Tale valutazione globale verrà espressa in voti con un massimo di 50/50 (numeri interi) e un giudizio qualitativo di ammissione all'anno successivo. Per quanto attiene al voto di ammissione all'esame di diploma, il calcolo andrà fatto sulla media dei voti dei 4 anni.
Esclusivamente gli specializzandi abilitati all'esercizio professionale entro la prima sessione utile, che, a causa di eventuali e documentati ritardi nella pubblicazione degli esiti dell'Esame di Stato, non riescano a svolgere tutto il tirocinio nel primo anno di corso, possono espletare le ore di tirocinio mancanti all'inizio del secondo anno di corso (Circolare M.I.U.R.

R.U.0021131 del 21.06.2019).

Al fine di favorire, a conclusione del primo biennio, un momento di riflessione sul processo formativo in corso, con particolare attenzione alle connessioni tra aree teorico-cliniche ed esperienza clinica svolta nel tirocinio, gli specializzandi dovranno presentare un elaborato scritto che verrà discusso alla presenza di una Commissione nominata all'interno del C.D.S. e costituita da almeno 3 membri, tra i quali il Coordinatore del II anno di corso. Tale elaborato individuale dovrà esporre la riflessione su una situazione clinica, con particolare attenzione a quegli elementi della relazione terapeutica attinenti all'orientamento analitico-gruppale cui si ispira la didattica della Scuola. L'esito di questa prova, espresso in termini qualitativi, verrà riportato e discusso dal Coordinatore del II Anno nel Collegio Docenti di Anno e concorrerà alla valutazione complessiva annuale.

2.1 Parere negativo al passaggio di anno

Il parere negativo al passaggio di anno di corso del Collegio Docenti di Anno, assunto dal C.D.S. (art.14 Ordinamento), impedisce comunque l'iscrizione all'anno successivo. La delibera in merito del C.D.S. deve essere ratificata dalla Giunta di Presidenza della Scuola. Tale parere deve essere documentato per esteso come relazione scritta, e inviato allo specializzando. La relazione deve essere controfirmata dai docenti che hanno lavorato con lo specializzando.
Nella ripetizione dell'anno di corso lo specializzando sarà tenuto a svolgere: le attività didattiche indicate contestualmente alla valutazione, per le quali la partecipazione e/o il profitto sono risultati carenti; tutoring; gruppo esperienziale; Supervisione; psicoterapia personale; Workshop Nazionale della COIRAG ed il tirocinio.

Qualora il parere al passaggio di anno fosse negativo per due anni consecutivi, lo specializzando verrà escluso dalla prosecuzione della Scuola. Gli specializzandi non ammessi che devono ripetere tutte le attività didattiche sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale. Gli specializzandi che devono ripetere parte dell'attività didattica sono tenuti al pagamento della quota in proporzione delle attività da svolgere quantificata dalla Tesoreria.

2.2 Libretto formativo dello specializzando

La D.N. della Scuola predispone un apposito libretto di formazione che consente allo specializzando e al C.D.S. il controllo ed il monitoraggio delle attività svolte ai fini della valutazione annuale e finale (art. 10 comma 1, DM n.509 del 11.12.1998).

2.3 Assenze

Non potranno essere ammessi ad anni successivi e all'esame di diploma specializzandi che non abbiano frequentato almeno l'80% delle attività formative escluse le 150 ore di tirocinio e le 40 ore di psicoterapia personale che devono essere svolte per intero.
Il mancato conseguimento da parte dello specializzando del 70% di frequenza in ciascuna attività formativa dell'area teorica e clinico/esperienziale (escluso il tirocinio e la psicoterapia personale che devono essere svolti integralmente) comporta in ogni caso una penalizzazione nella valutazione finale dell'insegnamento e l'eventuale richiesta allo specializzando di apprendimenti e prove integrative.
La Scuola può tenere all'uopo conto delle esigenze dei soggetti fragili che riportino disabilità od in ogni caso che comprovino con adeguata documentazione di trovarsi in condizioni che impediscano di assolvere ai predetti obblighi, compreso lo stato di gravidanza nei periodi di sospensione obbligatoria e facoltativa previsti dal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii., consentendo loro, per ciò che concerne la sola attività frontale, di seguire le lezioni con modalità erogata on-line, in espressa deroga alle circolari della Commissione nn. 16644 e 16645 del 15/05/2019.

2.4 Iscrizione all'anno successivo

L'iscrizione all'anno successivo si intende perfezionata con il pagamento della 1° rata della quota di iscrizione, secondo la tabella allegata al presente Regolamento e con la consegna alla Segreteria di Sede della domanda di iscrizione all'anno di corso debitamente compilata e sottoscritta. Si accede all'esame di diploma avendo saldato ogni pendenza economica con la Scuola.

2.5 Esame di diploma

L'esame finale di diploma prevede la presentazione e discussione di un elaborato scritto di argomento clinico nel quale gli specializzandi dimostrino di aver assunto in prima persona, con supervisione o in sede di tirocinio, la responsabilità di condurre un trattamento terapeutico duale, gruppale o istituzionale, coerente con il modello formativo espresso dalla Scuola. Ildiploma finale potrà essere rilasciato a decorrere dal quarto anno di iscrizione al proprio Albo Professionale.

È facoltà del Coordinatore dell'attività didattica, sentito il relatore, rinviare la presentazione della tesi qualora la stessa fosse ritenuta non adeguata ai requisiti indicati sopra. Il relatore di tesi deve essere un docente della Scuola.
È facoltà del C.D.S., su eventuale richiesta dello specializzando rivolta al proprio Coordinatore di anno, designare un correlatore di Tesi tra i docenti della Scuola e tra i professionisti con formale accordo di collaborazione con la stessa per lagestione di attività connesse ad aree formative previste dall'Ordinamento. La relativa valutazione, unitamente al curriculumformativo dello specializzando, è fatta da parte di una Commissione di cinque docenti/funzionari della Scuola appositamente nominata dal C.D.S così composta: Direttore o Vicedirettore come presidenti della Commissione; Coordinatore I e III anno; un docente del primo biennio; un docente scelto dal CDS. Il relatore di tesi è incompatibile con

il ruolo di membro di tale Commissione.

Alla tesi è attribuito, a insindacabile giudizio della commissione, un punteggio da 0 a 3 punti. Tale punteggio sommato alla media aritmetica dei 4 anni, arrotondata per difetto qualora compaiano decimali, determina il voto di diploma che è espresso in 50esimi con eventuale menzione di lode. Ogni specializzando accede all'esame di diploma, con un voto di ammissione calcolato sulla media delle valutazioni globali dei 4 anni di corso. Il voto si esprime con un numero intero, in cinquantesimi. L'esito dell'esame di diploma verrà espresso in voti con un massimo di 50/50 ed eventuale segnalazione della "lode".

Gli specializzandi ammessi all'esame di diploma, possono sostenerlo entro le due sessioni di diploma previste per ogni Anno Accademico (la prima, ordinaria, da individuare nel mese di dicembre, la seconda, straordinaria, da individuare nel secondo semestre, tra gennaio e giugno, dell'anno successivo). Lo Specializzando potrà scegliere se discutere nella prima sessione (ordinaria), oppure nella seconda sessione (straordinaria), senza alcun onere aggiuntivo."Nel caso lo specializzando ammesso intenda sostenere successivamente l'Esame di diploma è tenuto al pagamento di una quota, per ciascuna annualità fuori corso, fissata annualmente dalla Giunta di Presidenza della Scuola (G.d.P.) su proposta della Direzione Nazionale della Scuola (D.N.) di COIRAG.

2.6 Pergamena di diploma di Specializzazione

La pergamena viene consegnata al termine della dissertazione della tesi di specializzazione se sono intercorsi quattro anni dalla data di iscrizione all'Albo professionale. In caso contrario il rilascio della pergamena avviene successivamente alla data dell'esame di diploma, a decorrere dal quarto anno dall'iscrizione all'albo professionale.
Nel caso di smarrimento, furto o danneggiamento/deterioramento della pergamena di diploma di Specializzazione è possibile richiederne il duplicato. Occorre compilare il modulo di richiesta e inoltrarlo alla Segreteria di Sede insieme alla ricevuta attestante il versamento per contributo spese come indicato nel modulo di richiesta.
In caso di danneggiamento, al momento della richiesta del duplicato, deve essere restituita alla Segreteria di Sede la pergamena danneggiata/deteriorata. In caso di smarrimento o furto alla domanda dovrà essere allegata copia della denuncia di smarrimento o furto. In assenza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. Psicoterapia psicoanalitica personale

Si riporta il testo dell'art.17 comma 5 dell'Ordinamento: "La Scuola ritiene essenziale per lo specializzando un'esperienza personale di psicoanalisi o di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, in setting individuale o di gruppo, per almeno 40 ore annuali. La psicoterapia personale si svolge all'esterno delle sedi della Scuola ed è affidata, su scelta autonoma dello specializzando, ad esperti psicoterapeuti di comprovata qualificazione in ambito nazionale nell'orientamento della Scuola. Vi è incompatibilità tra il ruolo di analista personale dello specializzando e quello di docente coinvolto continuativamente e stabilmente nelle attività didattico/formative dello specializzando".

La psicoterapia personale è obbligatoria e parte integrante delle attività formative della Scuola previste dal suo Ordinamento Didattico. Essa deve essere effettuata da parte dello specializzando, a livello privato, sia come decisione che come contrattualità di setting ed economica. Lo psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, scelto autonomamente dallo specializzando, dovrà documentare alla Scuola un'esperienza professionale di almeno 10 anni caratterizzata dal riferimento al paradigma psicoanalitico, sia come teoria che come procedure di setting. È in ogni caso vietata la frequenza di gruppi psicoterapeutici in cui siano presenti altri specializzandi della Scuola in qualità di pazienti o osservatori.

Le ore di attività dedicate alla psicoterapia psicoanalitica personale dello specializzando sono oggetto di formale verifica annualeda parte della Scuola e, certificate dal C.D.S. della stessa, sono riportate nell'apposito libretto di formazione. Alla conclusione di ogni anno di corso lo specializzando dovrà consegnare alla Scuola la certificazione rilasciata dal professionista di minimo 40 ore di psicoterapia psicoanalitica svolta, corredata da tutte le informazioni utili a dimostrare che il terapeuta sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo del Regolamento della Scuola (ad es.: curriculum vitae, comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni caratterizzata dal riferimento al paradigma psicoanalitico, eventuale società o associazione professionale di appartenenza) I C.D.S. della Scuola, verificata la documentazione relativa all'analisi personale, la certificano annualmente all'interno del libretto formativo dello specializzando.

La mancata attestazione delle ore minime, annuali e complessive, di psicoterapia psicoanalitica personale previste dall'Ordinamento della Scuola comporta l'impossibilità di passaggio all'anno successivo di corso o di accesso all'esame di diploma.

La funzione di psicoterapeuta personale dello specializzando della Scuola è incompatibile con i seguenti ruoli:

- Preside

- Membro del C.D.S. della Sede
- Docente coinvolto continuativamente e stabilmente nelle attività didattiche dello specializzando

4. Sospensione della partecipazione alle attività didattiche per infermità gravi e maternità e trasferimento ad altra Sede della Scuola

4.1 Sospensione per infermità gravi e prolungate

Su richiesta scritta degli specializzandi è possibile sospendere la partecipazione alle attività didattiche per un massimo di un anno per casi di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. (Circolare MIUR n.0016644 del 15.05.2019). Ciascun C.D.S., valutate le certificazioni prodotte, ha facoltà di concedere tale sospensione. Per presentare la domanda di sospensione è necessario essere in regola con il pagamento di tutte le rate della quota annuale e delle eventuali penali, fino al giorno di presentazione della domanda. La sospensione per infermità gravi e prolungate non comporta il pagamento di alcuna quota di sospensione.

4.2 Sospensione per maternità

La sospensione per maternità non comporta il pagamento di alcuna quota di sospensione e deve essere preliminarmente comunicata per iscritto e documentata attraverso certificazione medica al competente C.D.S., il quale ne prende atto. Per presentare la domanda di sospensione è necessario essere in regola con il pagamento di tutte le rate della quota annuale e delle eventuali penali, fino al giorno di presentazione della domanda.

4.3 Ripresa delle attività didattiche

La ripresa delle attività didattiche deve formalmente essere richiesta al C.D.S. della Sede dallo specializzando a cui è stata accordata la sospensione e deliberata dallo stesso organismo della Scuola.
Situazioni particolari devono essere valutate ed autorizzate dal C.D.S. con ratifica della G.d.P.

4.4 Trasferimento ad altra Sede della Scuola

Gli specializzandi che desiderino trasferirsi ad altra Sede dovranno presentare domanda al Direttore della Sede di appartenenza, a quello di afferenza ed al Preside entro e non oltre il 30 novembre dell'anno accademico precedente a quello per cui si richiede il trasferimento. Tale trasferimento non è possibile ad anno in corso ma solo alla sua regolare conclusione. È vincolante la disponibilità di posti nella Sede prescelta per l'anno accademico di riferimento secondo i vincoli Ministeriali.

5. Ritiro dalla Scuola

Lo specializzando che si ritira dalla Scuola dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria della Sede di appartenenza. Lo specializzando che presenta la domanda di ritiro entro il primo di marzo, è tenuto al pagamento della sola prima rata della quota di iscrizione. Qualora rinunci dopo tale data sarà tenuto al versamento della quota dell'intero anno di corso, senza penali. L'eventuale ripresa delle attività didattiche deve essere formalmente richiesta dall'interessato al C.D.S. della Sede di appartenenza, che la delibera. È previsto il pagamento di una quota per ogni anno di interruzione la cui entità è individuata annualmente dalla Giunta di Presidenza della Scuola. Lo specializzando ritiratosi per motivi personali avendo superato l'anno formativo potrà riprendere il corso di specializzazione dall'anno accademico successivo. Lo specializzando che per motivi personali si ritira durante l'anno formativo del corso senza completarlo è tenuto a ripetere l'annualità del corso interrotta.
Trascorsi otto anni accademici dal momento del ritiro il percorso formativo svolto decade. In questo caso lo specializzando dovrà procedere con una nuova iscrizione al primo anno di corso di specializzazione richiedendo eventualmente un riconoscimento alla Direzione Nazionale degli esami già sostenuti. Nel caso in cui il ritiro abbia luogo alla conclusione del percorso formativo esitato in ammissione all'esame di diploma, sarà possibile richiedere al C.D.S. di sostenere la Tesi nelle sessioni programmate annuali. In questo caso non vi è decadenza del percorso formativo svolto e viene seguita la procedura descritta all'articolo 2.5 del presente Regolamento.

6. Passaggio da un'altra Scuola riconosciuta

Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 del DM 509/98 è possibile l'immatricolazione da altra Scuola riconosciuta con i seguenti vincoli: deve essere disponibile per l'anno di immatricolazione, presso la Sede richiesta, un posto libero entro quelli concessi dal Ministero. Non è possibile iscrizione in soprannumero.

Il candidato deve presentare domanda di ammissione alla scuola, corredata di:

- copia di un documento di identità in corso di validità e due fotografie formato tessera del candidato;
- certificazione di laurea con menzione degli esami sostenuti e copia della tesi e/o di eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- certificato di iscrizione all'Ordine;

- certificazione attestante il superamento dell'anno di corso presso altra scuola riconosciuta, con specificazione dei contenuti del percorso formativo;
- qualsiasi altra certificazione atta a documentare l'esperienza del candidato.La D.N. esprime un parere sulla base di:
- colloquio del candidato col C.D.S. della Sede in cui si richiede l'iscrizione;
- valutazione del C.D.S. dell'insieme degli elementi emersi e rilevati;
- eventuale riconoscimento da parte del C.D.S. delle attività pregresse certificate.

Il C.D.S. propone l'anno di immatricolazione valutando contestualmente eventuali apprendimenti integrativi che dovranno comunque essere effettuati dallo specializzando all'inizio dell'anno del corso di specializzazione (Circolare MIUR, Prot. n 0027130 del 18/11/2016). La quota di iscrizione ad un anno diverso dal primo è la medesima prevista per gli specializzandi di nuova immatricolazione.
In ogni caso, si precisa che nelle suddette ipotesi di trasferimento, posta la durata almeno quadriennale dei corsi di Specializzazione in Psicoterapia non sono consentite abbreviazioni del corso stesso. Pertanto, anche nel caso in cui lo specializzando abbia frequentato più Scuole durante il corso di Specializzazione, la durata complessiva della formazione non potrà essere, comunque, inferiore a quattro anni (Circolare MIUR, Prot. n 0027130 del 18/11/2016).

7. Abbreviazioni di corso

La D.N. può valutare e disporre, in base ai medesimi criteri e procedure citate nell'art. 6 del presente Regolamento, le iscrizioni di specializzandi già in possesso di Diplomi di Specializzazione in Psicoterapia conseguiti in indirizzi teorico culturali affinio diversi da quello della Scuola di nuova iscrizione. In questi casi potranno essere disposte abbreviazioni di corso.
Tali abbreviazioni, inoltre, possono essere valutate e disposte dalla D.N. anche per i professionisti già abilitati all'esercizio della psicoterapia in virtù di specializzazione diversa da quella rilasciata dalle Scuole quadriennali di psicoterapia riconosciute dal MUR (tra cui Psichiatri e Neuropsichiatri) ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24 luglio 2006, purché almeno 60 CFU siano stati dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti. La Scuola verifica il possesso dei requisiti di cui sopra. (Nota del MIUR alla Scuola COIRAG del 29/mar/2017).
La quota di iscrizione ad un anno diverso dal primo è la medesima prevista per gli specializzandi di nuova immatricolazione.

8. Docenza dei corsi

Tutte le attività didattiche della scuola devono essere informate a metodi di formazione coerenti con i modelli di apprendimento esperienziali e gruppali, e con metodi di formazione che facilitino la partecipazione attiva, l'elaborazione critica e autonoma dei concetti e del pensiero, lo sviluppo di prassi e competenze professionali flessibili.

I docenti della Scuola sono scelti tra Professori di ruolo e Ricercatori delle Università italiane e straniere tra Professionisti con specifica qualificazione nel settore della psicoterapia, con non meno di 5 anni di iscrizione agli Elenchi, e nei settori disciplinari ad essa collegati, che presentino altresì i requisiti di competenza nell'attività formativa relativi all'area della docenza stessa (così come indicati nell'allegato 2 del documento "Regole, raccomandazioni e criteri di valutazione dell'Ordinamento Didattico delle SSP" approvato dalla Commissione Tecnico-Consultiva del MIUR il 6.08.2020)

I requisiti sono evincibili da certificazioni e curricula depositati presso la D.N. e presso le Sedi. Gli stessi requisiti sono vincolanti per i membri dei C.D.S. e degli organi nazionali della Scuola. Ciascun Docente, sia degli insegnamenti teorici che delle attività professionalizzanti, curerà la registrazione delle presenze degli specializzandi ed a conclusione di ciascuna attività didattica invierà al Direttore della Sede e al Coordinatore dell'attività didattica di competenza una scheda sulla quale sono registrate le valutazioni degli specializzandi, unitamente alle relative presenze.

Il C.D.S. eserciterà un monitoraggio sull'efficacia formativa dei docenti, tramite la raccolta sistematica di elementi di valutazione sia direttamente espressi dagli specializzandi, che rilevati tramite indicatori dei risultati formativi conseguiti. La medesima valutazione integrale sarà inviata al singolo docente alla fine dell'Anno Accademico.

Particolari problematiche saranno sottoposte al Preside per un suo parere vincolante.

9. Corsi

Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 150 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati.
Il programma di formazione è individuato annualmente dalla D.N. e deliberato dalla G.d.P. entro i vincoli statuiti dal decreto ministeriale ed entro i vincoli comunque definiti dall'Ordinamento della Scuola COIRAG Esso è integrato con la partecipazione a Seminari esterni all'Ordinamento Didattico (art. 18 Ordinamento) tra i quali è ritenuto essenziale il Workshop Nazionale di COIRAG.

Il programma di formazione della Scuola è articolato nei seguenti settori didattici:

9.1 Insegnamento Teorico (art.8, comma 3 del D.M. 509/98 e D.D. 13854/2020)

L'attività formativa teorica si articola Insegnamenti, in numero non inferiore a 15, compresi in tre aree didattiche:

- Insegnamenti di base in discipline non cliniche
- Insegnamenti di base in discipline cliniche
- Insegnamenti caratterizzanti (attività didattiche di tipo clinico di indirizzo a carattere solo teorico)

9.1.1 Insegnamento di base in discipline non cliniche:

Si articola come segue:

- Psicologia Generale
- Psicologia dello Sviluppo

9.1.2 Insegnamento di base in discipline cliniche

Si articola come segue:

- Clinica Psichiatrica con elementi di psicofarmacoterapia
- Psicopatologia I e II
- Processo diagnostico e costruzione del progetto terapeutico I e II
- Storia e indirizzi della Psicoterapia
- Psicologia clinica e psicoterapia in infanzia e adolescenza

9.1.3 Insegnamenti caratterizzanti (attività didattiche di tipo clinico di indirizzo a carattere solo teorico)

Si articola come segue:

- Psicoterapia psicoanalitica individuale I e II
- Psicoterapia psicoanalitica di Gruppo I e II
- Teoria e metodi dell'osservazione nei gruppi I e II

9.2 Formazione Pratica (art.8, comma 4 del D.M. 509/98 e D.D. 13854/2020)

La formazione pratica si articola in: insegnamenti caratterizzanti (attività didattiche di tipo clinico di indirizzo a carattere teorico/pratico), esercitazioni, supervisione.

9.2.1 Insegnamenti caratterizzanti (attività didattiche di tipo clinico di indirizzo a carattere teorico/pratico)

Si articola come segue:

- Gruppoanalisi/Analisi di Gruppo I e II
- Psicodramma Analitico I e II
- Psicosocioanalisi e Analisi Istituzionale I e II
- Gruppo Esperienziale I, II, III e IV

9.2.2 Esercitazioni

Attività di formazione pratica che prevedono lo sviluppo e il progressivo affinamento di competenze professionalizzanti nell'ambito dell'indirizzo della Scuola. Si articolano in:

- Tutoring: attività esercitativa in assetto gruppale con focus sul processo di evoluzione, nello specializzando, di una congrua rappresentazione mentale di sé come professionista psicoterapeuta attraverso l'elaborazione della pluralità delle esperienze formative. Prevede la stesura e la discussione in gruppo di report delle esperienze cliniche progressivamente realizzate nel corso del percorso formativo.
- Laboratorio di osservazione clinica: attività esercitativa professionalizzante specifica di indirizzo sull'analisi del processo e delle dinamiche di un gruppo clinico. Prevede l'applicazione di metodologie di osservazione clinica e analisi di report o trascrizioni di sedute terapeutiche di gruppo.

9.2.3 Supervisione

Attività professionalizzante pratica di indirizzo. Prende in esame le situazioni cliniche delle quali gli specializzandi della Scuola assumono progressivamente la responsabilità professionale. Si caratterizza per essere uno spazio di lavoro mirato all'approfondimento dell'analisi della domanda e dell'invio, della metodologia clinica del comprendere diagnostico, dei vincoli alla costruzione e gestione del progetto terapeutico, delle implicazioni istituzionali della pratica clinica, della psicopatologia e delle dinamiche affettive e relazionali attive nel campo co-transferale.
L'attività di Supervisione può prevedere: presentazione orale di sedute terapeutiche; trascrizione di sedute terapeutiche;

registrazione audio o audio/video di sedute terapeutiche; role-playing di sedute terapeutiche; pratica riflessiva sul vissuto del terapeuta.

E' affidata al CDS della Sede la responsabilità di sensibilizzare gli specializzandi sulla necessità di differenziare le situazioni cliniche portate in supervisione curricolare da quelle eventualmente affrontate in eventuali supervisioni esterne (che in ogni caso, non posso essere psicoterapie private, il cui svolgimento in regime di supervisione, è disciplinato dall'art.9.2.3.1 del presente Regolamento), avendo la massima cura di evitare sovrapposizioni confondenti per un professionista in formazione.

I Supervisori sono individuati dalla Scuola secondo i seguenti criteri che integrano quelli previsti all'art.8 del presente Regolamento:

- Annotazione negli elenchi degli psicoterapeuti presso l'Ordine degli Psicologi e dei Medici o abilitazione all'esercizio della psicoterapia da almeno 10 anni.
- Comprovata formazione teorico/clinica secondo parametri in linea con quelli dell'art.5 dello Statuto COIRAG
- Comprovata esperienza clinica e di supervisione di psicoterapie ed interventi clinici ad orientamento analitico.
- Pubblicazioni scientifiche sui temi della psicoterapia ad orientamento analitico e della supervisione.

Il ruolo di supervisore è incompatibile con i seguenti altri ruoli:

- Psicoterapeuta personale dello specializzando
- Coordinatore dell'attività didattica

9.2.3.1. Psicoterapie condotte dagli specializzandi in regime di supervisione

Le psicoterapie private condotte dagli specializzandi in regime di Supervisione (art. 8 comma 4a del DL n.509 del 11.12.98) sono possibili nel secondo biennio di Corso e possono confluire nella presentazione e discussione di un elaborato scritto di argomento clinico per l'esame finale di diploma come previsto art. 2 del Regolamento della Scuola.
Tali psicoterapie devono uniformarsi ai criteri di orientamento teorico/metodologico previsti all'art.17 dell'Ordinamento della Scuola per la psicoterapia personale, fermo restando la privatezza della contrattualità economica tra specializzando e paziente/i. Il trattamento psicoterapeutico di cui assume la responsabilità lo specializzando può essere svolto solo se il processo clinico è guidato e monitorato con regolarità dai supervisori curricolari della Scuola.
Lo specializzando che intende prendere in carico privatamente pazienti in trattamento psicoterapeutico è tenuto a riferire nel dettaglio al/ai supervisore/i di anno le caratteristiche specifiche della situazione clinica della quale si propone di assumere la responsabilità professionale. Il Supervisore ha il compito di valutare il grado di complessità clinica e gestionale della situazione presentata in rapporto al livello delle competenze maturate dallo specializzando allo stato attuale del suo percorso formativo nella Scuola. Sulla base di tale valutazione il supervisore, in accordo con il CDS della Sede, ha anche la facoltà di indicare allo specializzando di desistere dalla presa in carico della situazione clinica inviando contestualmente il/i paziente/i ad un professionista o un servizio con specifiche, appropriate e consolidate competenze.
La Supervisione, delle psicoterapie private condotte dagli specializzandi accompagna il processo clinico dalla fase di iniziale di valutazione e costruzione del progetto terapeutico fino alla sua possibile conclusione, avendo fine in ogni caso al termine del percorso di studi curricolare dello specializzando o alla sua interruzione.
Lo specializzando, sotto il profilo deontologico, è tenuto a mettere a conoscenza il paziente, o eventuali a terzi aventi diritto, del fatto che sta svolgendo la Psicoterapia in supervisione. Sotto il profilo fiscale egli è tenuto allo stesso modo ad inserire sulla fattura la dicitura "seduta/e di psicoterapia in supervisione" (Parere Presidente Ordine Psicologi del Lazio prot. n.1483 del 14.02.2008). Lo specializzando della Scuola può assumere la responsabilità professionale della pratica psicoterapeutica privata solo per i casi che sono oggetto del processo di supervisione così come stabilito nel presente articolo.

9.3 Seminari

I seminari vertono su argomenti riferiti a: discipline non cliniche, discipline cliniche, temi di indirizzo a carattere soloteorico e a carattere teorico-pratico. Sono destinati a tutti gli specializzandi delle Sedi e si effettuano per 40 ore annue. I seminari siarticolano in quattro cicli, ciascuno dei quali composto da quattro tematiche specifiche che si susseguono lungo il percorsoquadriennale della Scuola.

Cicli seminari:
Organizzatori socio-antropologici della mente:

- Filosofia della mente e della cura
- Antropologia Culturale dei gruppi e dei sistemi di parentela
- Psicologia Sociale e Diritto della Famiglia
- Etnopsicoterapia e principi di Analisi transculturale

Competenze professionalizzanti di base e abilitanti per la pratica psicoterapeutica:

- Contesto normativo della professione di psicoterapeuta: inquadramento, aspetti organizzativo-istituzionali.
- Legislazione e Organizzazione dei Servizi socio-sanitari e per la Salute Mentale

- Etica e Diritto in Psicoterapia: aspetti legali e deontologici della professione
- Elementi di progettazione degli interventi psicoterapeutici

Psicoterapia ad orientamento analitico di gruppo e clinica multipersonale

- Epistemologia della complessità in psicoterapia e costruzione dei dispositivi di cura
- Psicoterapia e clinica multipersonale della Coppia e della Famiglia
- Psicoterapia individuale, di gruppo e familiare ad orientamento analitico nell'infanzia e nell'adolescenza
- Psicopatologia fenomenologico-dinamica della psicosi e trattamento integrato.

Psicoterapia psicoanalitica: ambiti applicativi e temi di ricerca

- Metodologia della ricerca sul processo e l'efficacia della psicoterapia psicoanalitica
- Psicoterapia psicoanalitica e neuroscienze
- Psicoterapia psicoanalitica dei disturbi di personalità e dei nuovi quadri psicopatologici
- Psicoterapia psicoanalitica individuale e di gruppo mediata dal web

Lo stesso Seminario non può essere riproposto più volte durante il corso di studi quadriennale della Scuola

9.4 Psicoterapia personale

Si rimanda all'articolo 3 del presente Regolamento per le specifiche procedure.

9.5 Tirocinio

Si effettua, per 150 ore annue, presso Enti Pubblici o Privati accreditati, tenuto conto delle proposte formative e delle esigenze dello specializzando. Con tali Enti si attivano specifiche convenzioni da parte delle singole Sedi a firma del legale rappresentante della Scuola. Il Tirocinio, nel rispetto delle finalità evidenziate dalle circolari ministeriali, deve comprendereil più possibile esperienze cliniche di gruppo. Non può essere considerata tirocinio l'attività lavorativa, anche se svolta all'interno di enti o reparti in cui si effettua psicoterapia, a meno che il predetto tirocinio non venga svolto al di fuori dell'orario lavorativo, sotto la supervisione di un tutor ed in presenza di un'apposita convenzione tra la Scuola e l'ente. Ciò in considerazione del fatto che il tirocinio fa parte integrante della formazione pratica prevista dal DM. 509/98 art.8 comma 2 (Nota del MIUR al Preside della Scuola COIRAG del 29.03.2017).

9.5.1 Astensione dal tirocinio per le specializzande in stato di gravidanza

Le specializzande iscritte alla Scuola sono tenute ad astenersi dalle attività di tirocinio nei seguenti periodi:

- congedo obbligatorio per maternità;
- gravidanza a rischio,
- eventuale periodo di astensione facoltativa (sei mesi ulteriori dopo astensione obbligatoria).

Ciò in quanto l'attività del tirocinio annuale obbligatorio, connessa allo svolgimento del corso effettuato nell'anno formativo di riferimento, è assimilabile, con riguardo alla presente fattispecie, ad una attività lavorativa.
Dunque, nei periodi citati, a meno di sospensione integrale alle attività della Scuola richiesta dall'interessata secondo le modalità definite nell'art. 4.2 del presente Regolamento e accordata dal C.D.S. della Sede della Scuola di riferimento, le specializzande in stato di gravidanza potranno partecipare alle attività formative previste nel loro anno accademico ad esclusione del tirocinio (Circolare MIUR n. 0016645 del 15.05.2019)

9.6 Seminari esterni all'Ordinamento Didattico

Sono attività esterne all'Ordinamento Didattico proposte dalla Scuola ai suoi specializzandi e riportate nel libretto formativo degli stessi come attività aggiuntive. Tali attività sono individuate annualmente dalla D.N. della Scuola tra le iniziative scientifiche dell'Associazione COIRAG, delle sue Associazioni Federate (A.F.) e delle realtà scientifiche nazionali e internazionali a cui essa o con cui è legata da rapporti di partnership progettuale e/o collegamento scientifico (come le organizzazioni rappresentate nella Consulta Scientifica della Scuola).
In riferimento agli art. 14 dell'Ordinamento e art.2 del Regolamento della Scuola si precisa che la valutazione annuale tiene anche conto dello svolgimento delle attività integrative (Seminari esterni all'Ordinamento Didattico) organizzate dall'Associazione Coirag e regolarmente registrate nel libretto formativo dello specializzando (art. 2.2 Regolamento Scuola). Ai fini di tale registrazione ognuna di tali attività integrative, ed in particolare il Workshop Nazionale COIRAG (art. 18 Ordinamento),per il quale è vincolante la residenzialità presso la struttura individuata, deve essere stata svolta integralmente.

9.6.1 Workshop nazionale COIRAG (W.N.)

Tra le attività esterne all'Ordinamento didattico la Scuola ritiene essenziale per i suoi specializzandi la partecipazione al Workshop Nazionale di COIRAG (W.N.).
Il W.N. è un Seminario a carattere residenziale ed intensivo riservato agli specializzandi della Scuola che si articola in

giornate consecutive. È organizzato da un gruppo di lavoro specifico nominato dall'Associazione COIRAG Il Direttore del W.N., per funzioni di raccordo con il progetto scientifico/formativo della Scuola, partecipa alla G.d.P.
La struttura dell'esperienza formativa è basata sull'attraversamento di differenti dispositivi gruppali (piccoli gruppi, gruppi mediani, large group) a conduzione gruppoanalitica, psicodrammatica e psicosocioanalitica secondo la matrice scientifica della Scuola.
Tema generale del W.N. è il rapporto Psiche/Cultura/Società. La sua finalità specifica è quella di evidenziare e analizzare, attraverso i contributi proposti e il materiale emergente dai gruppi, i fenomeni socio-culturali che maggiormente incidono sul funzionamento psicologico del soggetto, sulla struttura dei legami affettivi familiari e sociali e sullo stesso mandato professionale, anche implicito, affidato allo psicoterapeuta nella società contemporanea. Il W.N. intende altresì promuovere nello psicoterapeuta in formazione consapevolezza circa quel complesso di regole metodologiche, modelli esplicativi, criteri di soluzione di problemi (paradigma) che caratterizza la sua comunità scientifica nella fase attuale dell'evoluzione della sua disciplina.

L'offerta formativa è garantita da professionisti COIRAG esperti nella conduzione di gruppi in assetto formativo in grado di utilizzare metodologie proprie dei diversi approcci del pensiero gruppale di orientamento psicoanalitico. Lo Staff può avvalersi del supporto di professionisti con specifica qualificazione nell'ambito delle Scienze Umane e Sociali.

9.6.1.1 Partecipazione al Workshop Nazionale della COIRAG

La partecipazione al W.N. della COIRAG è ritenuta essenziale per gli iscritti alla Scuola (art. 18 Ordinamento). I vincoli alla partecipazione al Workshop Nazionale e i criteri per la valutazione degli specializzandi sono individuati annualmente dal Consiglio Direttivo della COIRAG in accordo con gli organi nazionali della Scuola. La valutazione della partecipazione degli specializzandi della Scuola al W.N. viene trasmessa ai C.D.S delle Sedi che la registrano nel libretto formativo degli stessi (art.18 Ordinamento) e la discute nel C.D.A.

9.7 Struttura della Didattica

La struttura della didattica sopra riportata può variare in base ad indicazioni del MUR recepite e deliberate dagli organi preposti della Scuola e dell'Associazione COIRAG attraverso la procedura descritta nell'articolo 13 del presente Regolamento. Nei casi in cui lo specializzando abbia già avviato il suo percorso di specializzazione, le variazioni dell'impianto didattico si intendono in vigore dall'inizio del successivo anno accademico, così come riportate sul nuovo Ordinamento Didattico formalmente approvato dal MUR

9.8 Crediti formativi

La formazione della Scuola non è quantificabile in termini di crediti formativi. Non è dunque possibile rilasciare certificazioni in questo senso agli specializzandi in corso o ai diplomati.

10. Incompatibilità

10.1 Incompatibilità nei ruoli e funzioni

Sono incompatibili le cariche di:

- Membro del Consiglio Direttivo di COIRAG
- Direttore di Sede
- Vicedirettore di Sede
- Coordinatore dell'attività didattica
- Direttore del W.N. Nazionale di COIRAG
- Presidente di A.F. COIRAG

Le attività formative che comportano la valutazione dello specializzando da parte del docente sono incompatibili con la funzione di psicoterapeuta personale. Ciò vale anche per le attività che comportano frequentazione non occasionale.
Medesima norma di salvaguardia vale per l'incompatibilità tra psicoterapeuta personale e supervisore.
Particolari situazioni verranno sottoposte al Preside e/o all'Assemblea di COIRAG per un loro parere vincolante.

10.2 Compatibilità e incompatibilità con altre formazioni

Ai sensi della legge n.33 del 12 aprile 2022, che sostituisce l'art. 142 del Regio Decreto n. 1592 del 31.08.1933, la frequenza della Scuola COIRAG che, ai sensi degli art. 3 e 35 della Legge n.56 del 18.02.1989, rilascia un diploma equipollente a quello delle corrispondenti scuole universitarie, è compatibile con la contemporanea frequenza di master o dottorati di ricerca. È invece incompatibile con contemporanea frequenza di Scuola di Specializzazione medica.

11. Modalità di elezione dei rappresentanti degli specializzandi al C.D.S.

Le elezioni sono convocate dal Direttore di Sede entro il 28.02 di ogni anno di corso e avverranno, a cura degli specializzandi, nei locali messi a disposizione dalla Scuola. Gli specializzandi di ciascun anno eleggeranno un loro

Rappresentante al C.D.S. e si faranno carico di comunicare al Direttore di Sede i nominativi dei Rappresentanti eletti. I Rappresentanti restano in carica un anno e sono rieleggibili. I nominativi dei candidati eletti verranno trasmessi dal Direttore di Sede al Consiglio Direttivo,per la delibera di sua competenza.

12. Borse di studio erogate da E.N.P.A.P.

L'accesso dello specializzando al contributo per attività di formazione professionale degli iscritti previsti dal Capo XI del Regolamento delle forme di assistenza dell'E.N.P.A.P. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) è vincolato alla produzione, su richiesta dello stesso alla Sede della Scuola, di apposita certificazione da inviare all'ente previdenziale attestante il superamento degli insegnamenti dichiarati in fase di accreditamento e delle 40 ore di Seminari annuali, inerenti le aree di competenza di cui all'art.53 del citato Regolamento. Possono far richiesta del contributo gli specializzandi della Scuola iscritti all'ENPAP da almeno un anno.

13. Norma Generale

Il presente Regolamento può essere integrato da delibere della G.d.P., ratificate dal Consiglio Direttivo. e, nei casi previsti, dall'Assemblea di COIRAG Le delibere di cui al comma precedente vanno comunicate ufficialmente dal Preside ai funzionari della Scuola tenuti a garantirne l'applicazione e agli specializzandi dai Direttori, per ciò che è di loro competenza. Vanno parimenti comunicate dal Preside al Coordinatore della comunicazione per la pubblicazione sul sito COIRAG quali note integrative ma ufficiali del Regolamento.